



**Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza**

Regione Piemonte

Comune di Val di Chy (TO)

Intervento di manutenzione straordinaria con
efficientamento energetico impianti ex sportivi
comune di Val di Chy - Sez Alice Superiore
CUP G14J22000840006

Relazione di rispetto del principio DNSH

Tav 1.6

Progetto Esecutivo
Luglio 2023

Committente

Comune di Val di Chy
Via Aosta, 7
10039 Val di Chy (TO)

Tecnico incaricato

Alessandro Salato
[ingegnere]



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Relazione tecnica sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico impianti ex sportivi Comune di Val di Chy – sez. Alice Superiore
Comune	Val di Chy (TO)
Indirizzo	Regione Canapre Superiore, 4 – 10039 Val di Chy (TO)
Richiedenti	<u>Amministrazione Comunale di Val di Chy</u> con sede presso Via Aosta, 7 – 10039 Val di Chy (TO) C.F. 93048750017 – P.Iva 12041760013 Sindaco pro tempore: Michele Gedda nato a Pecco (TO) il 11/02/1954
CUP	G14J22000840006
CIG	9972564427

1. Premessa

Il Regolamento UE 241/2021 sancisce che tutte le misure dei PNRR (Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza) nazionali debbano soddisfare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (Do Not Significant Harm DNSH), in relazione agli obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (cosiddetto *Green Deal Europeo*). Nello specifico deve essere valutato l'eventuale danno significativo che ogni progetto possa apportare:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, qualora comporti l'emissione di quantità significative di gas serra
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, qualora abbia un impatto negativo sul clima attuale e futuro
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, qualora ne determini il deterioramento o la riduzione del potenziale ecologico
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, qualora comporti significative inefficienze nell'utilizzo dei materiali recuperati o riciclati, determini un utilizzo diretto e indiretto di risorse naturali o causi un incremento dei rifiuti
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se implichi un aumento delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, in acqua o nel suolo
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se risulti dannoso per la conservazione degli habitat e delle specie o in generale per la resilienza degli ecosistemi.

Per tale motivo è necessario che in fase attuativa si dimostri che l'intervento sia stato realizzato senza comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Tale verifica è necessaria durante l'intero processo di programmazione, progettazione, esecuzione, verifica, rendicontazione e monitoraggio dell'intervento.

2. Valutazione preliminare di conformità al principio DNSH

Preliminarmente alla definizione delle attività da realizzare nel perimetro del PNRR, ogni Amministrazione ha dovuto condurre una valutazione preliminare in due stadi:

1. Verifica che l'intervento potesse essere considerato ecosostenibile, sulla base della sua categoria ATECO. Per ognuna di tali categorie sono stati valutati gli impatti sui sei obiettivi ambientali dell'accordo di Parigi, ottenendo quattro distinti scenari:
 - o L'intervento ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo
 - o L'intervento sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100%
 - o L'intervento contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo ambientale
 - o L'intervento richiede una valutazione DNSH complessiva
2. Conduzione della verifica DNSH, di tipo semplificato (per interventi ricadenti nei primi tre scenari elencati in precedenza) oppure complessiva (per interventi ricadenti nel quarto scenario). In questo contesto sono state introdotte le schede di autovalutazione che, per ogni singola tipologia di intervento, vanno a riepilogare i possibili impatti sugli obiettivi ambientali ed a definire le misure da rispettare per il rispetto del principio DNSH.

3. Mappatura di correlazione tra investimenti-riforme e schede tecniche di autovalutazione

Ad ogni tipologia di intervento sono state associate le schede tecniche pertinenti, al fine di semplificare la verifica ex-ante e ex-post delle dichiarazioni rilasciate in ambito di rispetto del principio DNSH. Per quanto concerne l'intervento in oggetto la casistica è la seguente:

Titolo misura	Missione	Componente	Id	Nome	Regime	Schede tecniche da applicare
Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2	C4	Inv2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Regime 1	Scheda 2 - Ristrutturazione edifici
						Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica
						Scheda 12 – Produzione elettricità da pannelli solari

Chiaramente la misura ricomprende schede eterogenee, in quanto risulta di vasta applicazione. Nel seguito saranno analizzate le schede esplicitate, verificandone o meno la pertinenza rispetto all'intervento in oggetto.

4. Schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici

La scheda di autovalutazione dello specifico intervento lo classifica in categoria D, cioè meritevole di un ulteriore approfondimento dal punto di vista del rispetto del principio DNSH. Si riporta l'estratto della suddetta scheda

Miss.	Comp.	Id	Nome	Commenti Mitigazione schede DNSH
M2	C4	Inv2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	<p>D</p> <p>Il provvedimento è volto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piccole opere, che prevedono interventi di efficientamento energetico su edifici pubblici, messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici assimilati (026) - opere medie: che riguardano complessivamente e principalmente interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, edilizia di efficientamento energetico e, per una parte residuale improbabile, messa in sicurezza stradale (035) <p>La misura, tracciata con il campo di intervento 026 (40%-40%) e 035 (100%-100%), non dovrebbe produrre alcun effetto dannoso sull'obiettivo ambientale delle mitigazioni dei cambiamenti climatici, perché le attività di costruzione e ricostruzione rispetteranno la normativa energetica nazionale che definisce un quadro specifico per garantire l'efficienza energetica degli edifici (DLgs n. 192/2005, n. 28/2011, n. 102/2014). Inoltre gli interventi (costruzione e ricostruzione) devono essere conformi a tutte le normative nazionali/regionali applicabili per quanto riguarda la prestazione energetica e le emissioni di CO₂ e con una domanda di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno per edifici a energia quasi zero (NZEB - Direttive nazionali).</p> <p>La misura non dovrebbe comportare emissioni di gas serra significative in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'immobile non è destinato all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili; - il programma degli interventi riguarda la realizzazione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica caratterizzati da un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto ai requisiti degli edifici NZEB ed è quindi compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra e di neutralità.

5. Applicazione delle schede tecniche pertinenti

Dal paragrafo 3 sono emerse tre possibili schede tecniche pertinenti in ragione della classificazione dell'intervento oggetto di progettazione:

1. Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
2. Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica
3. Scheda 12 – Produzione elettricità da pannelli solari

L'intervento è maggiormente aderente alla definizione ricompresa di cui al punto 3, in quanto consta in maniera prevalente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare e in quota minoritaria nella sostituzione dei corpi illuminanti dei campi sportivi di calcio e di tennis.

Nello specifico tale scheda definisce nel modo seguente il suo campo di applicazione: *“La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda la costruzione o gestione di impianti che generano elettricità a partire dalla tecnologia fotovoltaica (PV) di potenza superiore a 1 MW, nonché l'installazione, la manutenzione e la riparazione di sistemi fotovoltaici solari e le apparecchiature ad essi complementari”*

Nonostante l'intervento abbia una potenza significativamente inferiore alla soglia identificata e quindi un impatto sugli obiettivi ambientali ovviamente ancor più limitato, si ritiene in via cautelativa di procedere con l'applicazione delle prescrizioni in essa contenuta.

Il principio guida esplicita che la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici è considerata un'attività che contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici qualora:

- non comprometta alcuno dei sei obiettivi ambientali della Tassonomia
- sia svolta con adeguati livelli di efficienza

L'intervento in oggetto soddisfa entrambi tali requisiti ed inoltre non comporta in alcun modo l'utilizzo di suolo, ulteriore componente positiva nella valutazione DNSH.

La scheda esplicita quindi i vincoli DNSH:

- mitigazione del cambiamento climatico, per quale si prescrive di garantire la massima efficienza del processo di produzione di energia elettrica: risultato raggiunto nel caso specifico grazie all'applicazione della normativa vigente in materia (norme CEI)
- adattamento ai cambiamenti climatici, per il quale si prescrive l'utilizzo di siti idonei: risultato raggiunto in quanto l'intervento non comporterà l'utilizzo di suolo e andrà a interessare unicamente una porzione di una copertura di uno stabile non utilizzata in alcun modo allo stato attuale, senza alcun aggravio di rischio climatico fisico
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine: non pertinente
- economia circolare, per il quale si prescrive il rispetto della normativa RAEE vigente e codificata dalle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici” rilasciate dal GSE: risultato raggiunto in quanto l'intervento prescrive esplicitamente l'adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 vigenti in materia

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento: non pertinente
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi: non pertinente in virtù delle specificità dell'intervento per quanto concerne la protezione degli ecosistemi, in quanto non ricadente in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o all'interno di siti di interesse comunitario (SIC) o zone a protezione speciale (ZPS). Ad ogni conto l'intervento sarà condotto nel pieno rispetto della normativa vigente in ambito della prevenzione del rischio incendio, così come esplicitato negli allegati progettuali dedicati.

In sede di progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dell'intervento saranno pertanto costantemente tenute in considerazione le prescrizioni riportate nella Scheda 12, al fine di armonizzare l'intervento al principio DNSH.